

DIRITTO SOCIETARIO

Tenuità del fatto e responsabilità amministrativa della società

di **Marco Bargagli**

Come noto, il [D.Lgs. 231/2001](#) prevede una specifica **responsabilità amministrativa** a carico delle **società, enti o associazioni** anche **prive di personalità giuridica** qualora vengano commessi, nell'**interesse** o a **vantaggio** della persona giuridica, **particolari reati** espressamente previsti dalla legge (c.d. reati presupposto).

Quindi in presenza dei presupposti applicativi previsti dalla norma, il giudice penale potrà applicare specifiche **sanzioni pecuniarie, patrimoniali e interdittive** che **colpiscono il patrimonio aziendale** e, conseguentemente, **gli interessi economici dei soci**.

In merito si ricorda che, per **espressa disposizione normativa**, le sanzioni previste per gli **illeciti amministrativi dipendenti da reato** sono:

- la **sanzione pecuniaria**;
- le **sanzioni interdittive**;
- la **confisca**;
- la **pubblicazione della sentenza**.

Inoltre, **ulteriori sanzioni** applicabili possono riguardare: la **sospensione dall'esercizio dell'attività**, la sospensione o la **revoca delle autorizzazioni**, delle **licenze** o delle **concessioni** funzionali alla **commissione dell'illecito**, il divieto di **contrattare con la pubblica amministrazione**, l'**esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi** o sussidi, il **divieto di pubblicizzare beni o servizi**.

Esiste tuttavia una particolare **causa di esclusione della responsabilità**, qualora l'ente riesca a fornire la prova che:

- l'**organo dirigente** ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, un modello di **organizzazione e di gestione del rischio** (c.d. "**modello organizzativo 231**") idoneo a **prevenire reati della specie di quello verificatosi**;
- il compito di **vigilare sul funzionamento** e l'**osservanza** del predetto modello, nonché di curare periodicamente il suo **aggiornamento** è stato affidato a un **apposito organismo dell'ente** (c.d. **organismo di vigilanza**), dotato di **autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
- le persone interessate (es. dipendenti o altri soggetti), hanno **commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione del rischio**;
- non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo sopra indicato.

Ciò premesso, occorre comprendere come valutare l'**eventuale esclusione della punibilità per tenuità del fatto** a carico della **persona fisica** (es. il **legale rappresentante dell'ente**), con la **responsabilità amministrativa dell'ente** ex [D.Lgs. 231/2001](#).

Infatti, l'[articolo 131-bis del codice penale](#) prevede l'**esclusione della punibilità** per particolare **tenuità del fatto**, stabilendo che nei reati per i quali è prevista la **pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni**, ovvero la **pena pecuniaria**, sola o congiunta alla predetta pena, la **punibilità è esclusa** quando, per le **modalità della condotta** e per l'**esiguità del danno o del pericolo**, l'offesa è di **particolare tenuità** e il **comportamento risulta non abituale**.

Sul punto la **Corte di Cassazione**, sezione penale, con **sentenza n. 9072 del 28 febbraio 2018**, ha affermato che **nell'ipotesi di non punibilità delle persone fisiche** per particolare **tenuità del fatto**, in applicazione delle disposizioni sancite dall'articolo 131-bis del codice penale, il giudice **può autonomamente** accertare la **responsabilità amministrativa** a carico dell'ente ai sensi del [D.Lgs. 231/2001](#).

Nella vicenda sottoposta al vaglio di legittimità, il Tribunale di Grosseto **dichiarava non punibili** i soci di una **società in accomandita semplice** rilevando, simmetricamente, l'**assenza di responsabilità** dell'ente per il **reato ambientale** contestato, con conseguente **irrelevanza dell'illecito "amministrativo"** previsto dall'[articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001](#).

In merito gli ermellini, accogliendo il ricorso presentato dalla **Procura generale presso la Corte di appello di Firenze**, hanno chiarito che la **sentenza di applicazione della causa di non punibilità** ex [articolo 131-bis c.p.](#), pur **producendo effetti sotto il profilo sanzionatorio** come causa di non punibilità, **non coinvolge il reato**.

Infatti, la sentenza di **non punibilità**:

- non può essere assimilata ad una **sentenza di assoluzione**, ma **lascia intatto il reato nella sua esistenza**, sia **storica** e sia **giuridica** (in dottrina si parla di **"cripto condanna"**);
- deve essere comunque iscritta nel **casellario giudiziale** e reca un **effetto di giudicato** nel **giudizio civile o amministrativo di danno** (quanto all'accertamento della **sussistenza del fatto**, della sua **illiceità penale** e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso).

In definitiva, con riferimento alla circostanza esaminata, la **suprema Corte** ha rilevato che: *"In tema di **responsabilità degli enti**, in presenza di una **sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto**, nei confronti della **persona fisica responsabile della commissione del reato**, il giudice deve procedere **all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica** nel cui **interesse** e nel cui **vantaggio** il **reato fu commesso**; accertamento di responsabilità che **non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato**, in quanto l'applicazione dell'articolo 131-bis del c.p. **non esclude la responsabilità dell'ente**, in via astratta, ma la **stessa deve essere accertata effettivamente in concreto**; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare*

tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica”.

Master di specializzazione

**IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI,
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)